



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

E p.c.

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Al Servizio II DG ABAP

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio
culturale subacqueo
sn-sub@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza del Mare
sopmare@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
sopricl@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa
soprirg@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento
sopriag@certmail.regione.sicilia.it

Alla Acciona Energia Global Italia S.r.l.
accionaglobalitalia@legalmail.it

Oggetto: [ID: 9248] Procedura per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un parco eolico offshore di tipo galleggiante denominato "Sicilia B", della potenza complessiva di 1.005 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da installare a largo delle coste meridionali siciliane nello Stretto di Sicilia. Proponente: Acciona Energia Global Italia S.r.l.

Contributo istruttorio della SS-PNRR

CONSIDERATO che la società Acciona Energia Global Italia S.r.l. ha presentato con nota prot. AEGI_094-22_PEC/ del 04/10/2022 l'istanza in oggetto, e che Codesta Direzione Generale ha inviato con nota prot. n. 11123 del 26/01/2023 una richiesta di contributi ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 152/2006;



A

CONSIDERATO che la procedura ex art. 21 del D.Lgs 152/2006 consiste, come noto, in una consultazione, condotta “al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale”, preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA;

CONSIDERATO che il parco eolico offshore in oggetto, denominato “Sicilia B” si sviluppa a largo della costa meridionale della Sicilia, nella parte centrale dello stretto di Sicilia, ed è composto da 67 aerogeneratori, ciascuno della potenza nominale di 15MW, per un totale di 1.005 MW. L’impianto in argomento è posto sul mare della piattaforma Continentale Italiana, all’esterno delle 12 Miglia nautiche dalla costa ed entro le 200, le opere off-shore prevedono **67 torri eoliche con fondazioni galleggianti ancorate al fondale, le macchine di generazione individuate per l’intervento avranno diametro del Rotore fino a 310m. e altezza al mozzo fino a 200m per un Ht= 355m.** la sottostazione elettrica galleggiante HVDC (OTM-A) di trasformazione e conversione 66/500 kV e conversione AC/DC, due coppie di cavi sottomarini di trasporto dell’energia in AAT HVDC, che raggiungono il punto di giunzione con i cavi terrestri sul molo est del Porto di Gela, coprendo la distanza di circa 162 km; le opere *on-shore* saranno costituita da due coppie di cavi terrestri di trasporto dell’energia in HVDC AAT che, a partire dal punto di giunzione all’interno del Porto di Gela, attraverseranno interrati sulla rete stradale esistente, i territori dei Comuni di Gela (CL), Acate, Vittoria, Comiso e Chiaramonte Gulfi (RG), per giungere nel punto di connessione alla RTN, coprendo una distanza stradale complessiva di 50 km. L’energia prodotto dal parco eolico in argomento sarà immessa sulla rete nazionale di Terna in corrispondenza della SSE a 380 kV situata nel comune di Chiaramonte - Gulfi (RG) in contrada Fegotto. È prevista un’area logistica delle dimensioni di circa 14,9 ha, per l’allestimento del cantiere di costruzione della centrale eolica, da ubicare in un’area del Porto di Augusta (SR) in località Punta Cugno. L’area d’impianto insiste su una superficie complessiva di specchio acqueo pari a 645 kmq nella parte centrale del Canale di Sicilia ad est del Banco di Graham, ubicata a oltre 67 miglia nautiche (124 km) dalle coste più vicine di Licata in provincia di Agrigento, a 73 miglia nautiche (136 km) dall’Isola di Pantelleria, 20 miglia nautiche (37 km) dall’Isola di Linosa, che rappresenta il lembo di terra più vicina, ad oltre 37 miglia nautiche (circa 70 km) dall’Isola di Lampedusa, e ad oltre 34 miglia nautiche (63 km) dall’Isola di Gozo;

ESAMINATA la documentazione, e in particolare lo Studio Preliminare Ambientale per l’elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che, a seguito della nota Prot. 1307 del 30/01/2023 con cui questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto un contributo ai propri uffici competenti e, come da prassi consolidata, anche le valutazioni dei competenti uffici del Dipartimento beni culturali e dell’identità siciliana;



CONSIDERATO che in riferimento alla nota sopracitata trasmessa da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR sono pervenute:

- 1) la nota prot. n. 682 del 09/02/2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, nella quale si riportava quanto segue:

« Con riferimento al progetto in epigrafe e facendo seguito alla nota di codesta Soprintendenza prot. n. 1307-P del 30/01/2023 ai fini della completezza documentale si ritiene che gli atti progettuali debbano essere corredati dal documento di Valutazione Preventiva dell'Impatto Archeologico come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e redatto secondo quanto previsto dalle linee guida allegate al D.P.C.M. 14/02/2022 pubblicato su G.U. Serie Generale, n. 88 del 14/04/2022.»;

- 2) la nota prot. n. 1854 del 20/02/2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, nella quale si riportava quanto segue:

«Con riferimento al progetto in epigrafe e facendo seguito alla nota di codesta Soprintendenza prot. 1307-P del 30-01-2023, ai fini della completezza documentale, si ritiene che gli atti progettuali debbano essere corredati dal Documento di Valutazione Preventiva dell'Interesse archeologico come previsto dall'art. 25 del D.L. 50/2016 e redatto secondo quanto previsto dalle linee guida allegate al D.P.C.M. 14-02-2022 pubblicato su G.U. serie Generale, n. 88 del 14-04- 2022»;

- 3) la nota prot. n. 1142 del 21/02/2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, nella quale si riportava quanto segue:

«Con riferimento all'oggetto si comunica che ai fini della completezza documentale è necessario: [...] Dettaglio degli attraversamenti delle aste fluviali vincolate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e delle aree logistiche e di cantiere nonché delle eventuali opere di mitigazione; Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico come previsto dal comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, redatta da un archeologo qualificato così come previsto dal citato articolo di legge e dovrà contenere tutte le indicazioni previste dallo stesso articolo, nonché quelle derivanti da un'attenta analisi autoptica sul terreno. Ove l'archeologo incaricato dalla società riscontri eventuali emergenze archeologiche di superficie, dovrà predisporre un piano operativo da proporre alla Scrivente finalizzato agli accertamenti archeologici preventivi di rito.»;

- 4) la nota prot. n. 1603 del 24/02/2023 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, nella quale si riportava quanto segue:

« In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 1307 del 30-01-23, acquisita agli atti ns. prot. n. 787 del 31-01-23, si formulano le seguenti osservazioni e valutazioni:

Esaminata la relativa documentazione resa disponibile sul sito web del MiTE, all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9406/13803>;

Visto l'art. 9 della Costituzione Italiana;

Visto il D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii;

Viste le norme della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 novembre 2001, entrata in vigore in Italia tramite la L.157 del 23/10/2009 (Ratifica ed



esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

Visto il D. Lgs. 50/2016, art. 25;

Considerato che il progetto del parco eolico offshore denominato Sicilia B "prevede la realizzazione di un parco eolico al largo della costa meridionale della Sicilia nella parte centrale dello Stretto di Sicilia. Esso è composto da n. 67 aerogeneratori, con fondazioni galleggianti ancorate al fondale, ciascuno con potenza nominale di 15 MW, per una potenza totale dell'impianto di 1.005 MW.

Considerato che "l'impianto eolico offshore insiste:

- sul mare della Piattaforma Continentale Italiana, all'esterno delle 12 miglia nautiche dalla costa ed entro le 200, ai fini dell'installazione delle torri eoliche, della sottostazione flottante, dei cavi marini in AT di collegamento degli aerogeneratori alla stazione off-shore e di parte del cavidotto marino in AAT;
- sul mare territoriale, entro le 12 miglia marine dalla cosiddetta linea di base, per il passaggio della restante parte di cavidotto marino in AAT sino alla terraferma;
- su parte del territorio regionale siciliano, per il passaggio dei cavidotti terrestri, dal punto di approdo a terra ubicato nel molo di levante del Porto di Gela (CL), sino al punto di connessione alla RTN, rappresentato dalla SSE a 380 kV di Terna nel Comune di Chiaramonte Gulfi – RG.

In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta a partire dalle 12 miglia nautiche sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo con le Soprintendenze ABAP competenti per territorio, fornisce di seguito il proprio contributo istruttorio per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA:

1. Si ritiene necessaria l'integrazione della verifica di compatibilità del progetto in oggetto con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – "Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale" [ID_VIP: 7954], risultando attualmente la relativa procedura VAS nella fase di "consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale". Ricordando che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere.
2. Si ritiene necessario che la descrizione degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo noto o ancora non conosciuto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, sia fondata su un documento di **verifica preventiva dell'interesse archeologico**, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e



✍

conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 ("Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"):

- *il documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovrà comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché [...] alle fotointerpretazioni;*
- *nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza – incluse dunque anche eventuali opere di connessione, quelle di ancoraggio degli aerogeneratori sul fondale marino, etc. – durante le indagini ante operam, la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste;*
- *lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente presenti in:*
 - *VINCOLI in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>);*
 - *Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);*
 - *Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);*
 - *Piano Paesaggistico Regionale e/o strumenti vigenti di pianificazione paesaggistica;*
 - *nonché, tutti i dati di archivio forniti dalle Soprintendenze territoriali coinvolte ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.*

Si deve, nel contempo, evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati, a seguito di indagini dirette e/o strumentali da parte della Società proponente, in accordo con le Soprintendenze competenti. Tali verifiche e approfondimenti risultano evidentemente ancor più necessari se si riferiscono a dati e/o sitografia di non diretta competenza del MiC e/o della Soprintendenza del Mare; Si precisa che, al fine di salvaguardare i beni culturali sommersi, noti o ancora non noti, nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:

- *includere obbligatoriamente le indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione, previste ai fini della progettazione, quali: Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro e ROV. Tali indagini dovranno essere seguite, documentate e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito al punto 2e);*
- *considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti, in particolare per rinnovabili off-shore (eolico, solare, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata da questo progetto o ad essa attigua;*

Per il tratto di mare interessato dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali



subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.

Nominativo e curriculum vitae del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questo Ufficio oltreché alle altre Soprintendenze coinvolte per la relativa approvazione, con esplicita indicazione di quelli incaricati dell'esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex D.Lgs 50/2016 art. 25 del progetto, per il tratto il tratto di mare interessato dal progetto;

Si rende noto che in questo Ufficio sono presenti i dati di archivio pertinenti alla sola regione Puglia. Pertanto, per la consultazione della documentazione d'archivio relativa all'ambito marino del progetto in oggetto, sia per il tratto di mare compreso entro le 12 miglia nautiche sia per quello oltre le 12 miglia nautiche, le richieste di autorizzazione andranno inviate alla Soprintendenza del Mare oltre che a questo Ufficio (per consentire di poter valutare i curricula dei professionisti incaricati ed eventualmente concedere il nulla osta, se richiesto dalla Soprintendenza sopraindicata o per accedere alle banche dati del MiC);

Il professionista o i professionisti incaricati dalla Società proponente dovranno relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività archeologiche, oltre che con i funzionari della Soprintendenza del Mare e della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani territorialmente competenti, anche con codesta Soprintendenza; affinché tutti gli Uffici coinvolti possano coordinarsi e programmare adeguatamente, per quanto di competenza, l'attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto;

Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

La documentazione scientifica, in formato PDF/A e shapefile, dovrà presentare:

- schede complete ed essere corredata da esaustiva documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio;
- ed inoltre, un registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi (con indicazione del/i software open source per l'acquisizione).

Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri;

- la data di inizio, di interruzione e di ripresa delle indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi curricula) dovranno essere comunicati obbligatoriamente dalla Società proponente anche a questa Soprintendenza con congruo



*

anticipo, affinché questo Ufficio e tutte le Soprintendenze coinvolte possano programmare adeguatamente non solo l'accesso agli archivi, ma anche tutte le attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto, senza oneri accessori per le già indicate Soprintendenze;

- dovrà essere sempre garantita al personale di questo Ufficio come a quello della Soprintendenza del Mare, senza oneri per l'Amministrazione, la possibilità di salita e permanenza a bordo della nave impegnata nelle attività di survey e/o connesse al progetto in oggetto, al fine di consentire loro di esercitare le funzioni di ispezione e vigilanza.

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente – ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale – i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza competente per territorio anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza. Resta inteso che il progetto potrà subire delle varianti in corso d'opera in caso di rinvenimenti archeologici. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.»

5) la nota prot. n. 709 del 01/03/2023 della Soprintendenza del Mare della regione Sicilia, nella quale si riportava quanto segue:

« Con riferimento alla procedura in oggetto ed esaminata la relativa documentazione resa disponibile sul sito web del MiTE all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Ogetti/Documentazione/9406/13803>.

Visto l'art. 9 della Costituzione Italiana;

Visto l'articolo 14, lettera "n", dello Statuto della Regione Siciliana, che individua espressamente la tutela del paesaggio e la conservazione delle antichità e delle opere artistiche tra le materie a legislazione esclusiva della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le "Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti", che all'articolo 1 cita testualmente: "L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio;

Visto l'articolo 28 della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 che istituisce la Soprintendenza del Mare e che, al comma 2, ne individua espressamente le competenze esclusive in materia di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e, in particolare, l'articolo 94 che cita: "Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001";

Visti gli articoli della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689 ed entrata in vigore il 12 febbraio 1995, che definiscono le zone di mare territoriali e contigue, le zone economiche esclusive e la piattaforma continentale, regolamentando la realizzazione di installazioni e strutture in questo specchio di mare;



Visto l'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che regola la verifica preventiva dell'interesse archeologico;

Visto il DPCM 14 febbraio 2022 di approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e di individuazione dei procedimenti semplificati per le specifiche tecniche relative alle fasi della procedura, ai criteri di assoggettabilità, alle modalità di redazione degli elaborati, ai formati di consegna dei documenti necessari per lo svolgimento delle singole fasi, nonché alla pubblicazione dei dati raccolti;

Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che all'art. 23, comma 1, lettera g-ter) prevede che il proponente presenti l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente "l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50";

Considerato che il progetto del parco eolico offshore denominato "Sicilia B" prevede la realizzazione di un parco eolico al largo della costa meridionale della Sicilia composto da n. 67 aerogeneratori, con fondazioni galleggianti ancorate al fondale;

Considerato che il suddetto impianto eolico offshore insiste:

- su parte del territorio regionale siciliano, per il passaggio dei cavidotti terrestri, dal punto di approdo a terra ubicato nel molo di levante del Porto di Gela (CL), sino al punto di connessione alla RTN, rappresentato dalla SSE a 380 kV di Terna nel Comune di Chiaramonte Gulfi – RG;

- sul mare territoriale prospiciente le coste regionali siciliane per il passaggio del cavidotto marino sino alla terraferma;

- sulla zona contigua estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale prospiciente le coste regionali siciliane per il passaggio del cavidotto marino;

- sul mare della Piattaforma Continentale Italiana prospiciente le coste regionali siciliane, ai fini dell'installazione delle torri eoliche, della sottostazione flottante, dei cavi marini in AT di collegamento degli aerogeneratori alla stazione off-shore e di parte del cavidotto marino in AAT;

Considerato che la documentazione progettuale necessaria per la valutazione di impatto ambientale deve essere redatta sulla base dell'avvenuto svolgimento delle verifiche preventive dell'interesse archeologico (VPJA), giusti articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e articolo 23, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che la Regione Siciliana esercita tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale e che, pertanto, la Soprintendenza del Mare ha competenza esclusiva ratione materie nei fondali delle acque territoriali, della zona contigua estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale prospiciente le coste regionali, nonché mutatis mutandis alle installazioni e alle strutture situate nella piattaforma continentale adiacente al territorio regionale.

Sulla base delle premesse sopra indicate, questa Soprintendenza del Mare ritiene necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del progetto in epigrafe con quanto appresso riportato:

1. Il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.P.C.M. del 14 febbraio 2022. Il documento dovrà comprendere gli esiti delle indagini archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a



rete, alle fotointerpretazioni, alle ricognizioni dei beni sottoposti a tutela eventualmente presenti in vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>), carta del rischio (<http://swiw.cartadelrischio.beniculturali.it>), patrimonio Mondiale UNESCO, dati di archivio di questa Soprintendenza e Ordinanze delle competenti Capitanerie di Porto.

2. Le indagini strumentali di archeologia preventiva (Side Scan Sonar, Multibeam, Subbottom Profiler, Gradiometro e ROV), dovranno essere realizzate ad alta risoluzione con setup degli strumenti di acquisizione conformi alle profondità operative e alle finalità archeologiche delle stesse e, in ogni caso, preliminarmente concordate con la scrivente e conformi agli standard convenzionalmente richiesti per la tipologia d'indagine. Dovrà essere resa dall'archeologo di riferimento in sede di relazione dichiarazione espressa sulla tipologia delle strumentazioni utilizzate, sui setup utilizzati e sull'idoneità degli stessi per l'identificazione di eventuali target di interesse culturale e, più in generale, per i fini di verifica archeologica secondo la normativa di riferimento. Tali approfondimenti, effettuati sotto l'alta sorveglianza e il coordinamento scientifico di questa Soprintendenza, dovranno consentire l'acquisizione di tutte le informazioni utili alla conoscenza, tutela e conservazione dei beni culturali sommersi, nonché una puntuale ed esaustiva valutazione del grado di rischio archeologico del progetto, anche con maggiori e più dettagliate informazioni delle singole strutture off-shore da realizzarsi, con particolare attenzione a quelle di ancoraggio sul fondale marino delle quali è necessario ottenere preliminarmente gli elaborati. Dovrà, inoltre, essere sempre garantita al personale di questa Soprintendenza del Mare, senza oneri per l'Amministrazione, la possibilità di salita e permanenza a bordo della nave impegnata nelle attività di survey al fine di esercitare le funzioni di ispezione e vigilanza.
3. Le indagini e il relativo documento finale dovranno essere realizzate da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti di cui al comma 1 dell'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e al D.M. 60/2009 e al D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia' Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato alla Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo. Nominativo e curriculum vitae del professionista, o dei professionisti, prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questa Soprintendenza»;

6) la nota prot. interno SS PNRR n. 3164 del 06/03/2023 del Servizio II DG ABAP, nella quale esaminati i contributi istruttori della Soprintendenza BB.CC.AA di Ragusa (n. 682 del 09/02/2023) della Soprintendenza BB.CC.AA di Agrigento (n. 1854 del 20/02/2023) della Soprintendenza BB.CC.AA di Caltanissetta (n.1142 del 21/02/2023) della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (n.1603 del 24/02/2023), della Soprintendenza del Mare (n. 709 del 01/03/2023), si evidenzia che:

« [...] Nelle richiamate note la Soprintendenza di Ragusa, la Soprintendenza di Agrigento, la Soprintendenza di Caltanissetta e la Soprintendenza del Mare e la SN-SUB richiedono la Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico come previsto dall'art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016, e redatta secondo quanto previsto dalle Linee Guida allegate al D.P.C.M. 14.02.2022 pubblicate su G.U. n. 88 del 14.04.2022. In particolare, la SN-SUB ha valutato la necessità che la documentazione comprenda “[...]



gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché [...] alle fotointerpretazioni", oltre alle informazioni in merito ai Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente presenti nell'area di intervento. La Soprintendenza del Mare e la SN-SUB raccomandano, altresì, che le indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione previste ai fini della progettazione (ROV, Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro) siano seguite, interpretate e documentate da professionisti archeologi in possesso dei requisiti di legge e di comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 MIC|MIC_SS-PNRR_UO2|06/03/2023|0003164-I| [34.43.01/10.117.3/2021 ; 34.43.01/46.40/2022] SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401 Email: ss-pnrr@cultura.gov.it ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009. Nominativi e curricula dei professionisti incaricati dalla Società proponente per tutte le attività sopra indicate relativamente al tratto di mare e/o a qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso interessati dal progetto dovranno essere preventivamente trasmessi dal proponente alla SN-SUB, alla Soprintendenza del Mare e alle altre Soprintendenze coinvolte per la relativa approvazione. È quindi necessario integrare la documentazione con la relazione archeologica prevista dall'art. 25 c. 1 del D.lgs. 50/2016 redatta in conformità alle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico emanate ai sensi dell'art. 25, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e approvate con D.P.C.M. 14.02.2022, in particolare alle modalità di redazione previste nel punto 4 "Fase prodromica" e nella Tabella 3 dell'Allegato 1 del DPCM 14-02-2022, e inviata secondo le modalità reperibili al link <https://va.mite.gov.it/it/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>. Si ritiene necessario che il Proponente si attivi tempestivamente, inviando alle Soprintendenze la documentazione integrativa richiesta, anche al fine di permettere l'eventuale attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 3 e c. 8 del D. Lgs. 50/2016 entro i termini di legge e di perfezionare con la stessa l'accordo previsto dal c. 14 del medesimo art. 25, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto.»;

CONSIDERATI i contenuti sopra citati, **esaminati** gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, e il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR fornisce il proprio contributo per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA;

Il Proponente dovrà:

Per gli aspetti relativi all'archeologia e all'archeologia subacquea:

- Ricontrare le richieste formulate nei contributi istruttori della Soprintendenza BB.CC.AA di Ragusa (n. 682 del 09/02/2023), della Soprintendenza BB.CC.AA di Agrigento (n. 1854 del 20/02/2023), della Soprintendenza BB.CC.AA di Caltanissetta (n.1142 del 21/02/2023), della



Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (n.1603 del 24/02/2023), della Soprintendenza del Mare (n. 709 del 01/03/2023), e del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP (prot. int. SS PNRR n. 3164 del 06/03/2023);

Per gli aspetti paesaggistici:

- Produrre la Relazione paesaggistica, già prevista nel Piano di lavoro al paragrafo 19 “Studi ulteriori”, con i contenuti previsti dal DPCM del 12/12/2005, e in particolare dal punto 4 “Documentazione relativa a tipologie di interventi ed opere di grande impegno territoriale” dell’Allegato “Relazione paesaggistica”;
- Produrre adeguato quadro vincolistico e di tutela paesaggistica e culturale, e una sovrapposizione di tutte le opere in progetto, aree di cantiere comprese, agli strumenti di pianificazione paesaggistica della Sicilia, con tavole che consentano l’individuazione dell’impatto e delle interferenze con i beni paesaggistici e culturali individuati in tali strumenti con particolare riguardo agli attraversamenti delle aste fluviali vincolate ai sensi dell’art. 142 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 ;
- Produrre un approfondimento, anche in relazione a quanto previsto nell’elaborato (SA_SCOP_R_02_00) in cui si illustra la realizzazione nell’area limitrofa di un altro impianto eolico off-shore denominato Sicilia A posto in continuità con il progetto in argomento, al fine di valutare nel complesso l’incidenza sul paesaggio circostante, chiarendo con adeguati elaborati quali opere dei due impianti siano eventualmente condivise;





Figura 5: Ubicazione dei due progetti Acciona, denominati Sicilia A e Sicilia B

- In relazione all'elaborato (SA_SCOP_D_041_00), ai fini della valutazione degli impatti percettivi dell'impianto, in considerazione della distanza dalla costa Siciliana, redigere foto-simulazioni dalle isole Pelagie (Linosa Lampedusa e Lampione) da siti costieri significativi con riferimento agli elementi notevoli individuati sul territorio dal PTPR della Sicilia, evidenziando i potenziali impatti dell'opera sulla percezione del paesaggio anche con visuali dal mare verso la costa;
- Illustrare gli impatti cumulativi con impianti di produzione di energia eolica off-shore in fase di valutazione presenti sul Portale del MASE Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, anche in relazione alla prevista stazione onshore posta in adiacenza alla centrale TERNA di Chiaramonte Gulfi;
- In relazione alle opere connesse *on-shore*, quali la stazione utente, posta in adiacenza alla stazione della RTN "Chiaramonte-Gulfi" si dovranno prevedere opere di mitigazione corredate di uno studio di inserimento paesaggistico anche alla luce delle valutazioni espresse relative al punto precedente;
- Produrre tutti i fotoinserimenti anche in versione notturna, per verificarne l'eventuale impatto luminoso;
- Produrre adeguata documentazione delle previste opere di ripristino dei luoghi e dell'assetto finale delle aree rilasciate dopo la dismissione delle stesse sia in mare che a terra, e di quelle di ripristino delle aree di cantiere.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
Arch. Isabella Fera



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
(Arch. Rocco Rosario Tramutola)



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

